



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 3° - Servizio 3.2

Ufficio Tributi e Società Partecipate

CITTA' DI ALASSIO
Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I. M. U.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30 ottobre 2012

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (di seguito anche IMU), di cui agli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dall'art. 4 del Decreto Legge 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012.
2. Il regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 2

Decorrenza dell'imposta

1. L'IMU, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorre in via sperimentale dal 1° gennaio 2012. Da tale data cessa l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

Art. 3

Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.
2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune.

Art. 4

Abitazione principale ed assimilazioni

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile distintamente nel catasto edilizio urbano, nella quale il possessore dimora abitualmente con il suo nucleo familiare e risiede anagraficamente.
2. Usufruiscono del medesimo regime impositivo dell'abitazione principale:

- l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata .
3. L'Amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo.

Art. 5 Esenzioni

1. L' esenzione di cui all' art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 Fabbricati inagibili

1. Si considerano inagibili o inabitabili i seguenti fabbricati:

- Fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e di fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione delle strutture verticali (muri perimetrali o di confine) e delle strutture orizzontali (solai, archi, volte, tetto), tenendo in considerazione, ai fini del riconoscimento dello stato di inagibilità o di inabitabilità, la presenza di gravi lesioni che possano comportare pericolo a cose o persone, nonché l'assenza di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria;
- Fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Tali interventi devono essere determinati da cause che per la loro natura comportano inagibilità o inabitabilità;

2. L'inagibilità o inabitabilità può essere certificata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine di presentazione della denuncia IMU . Oltre tale termine dovrà essere presentata, oltre alla suddetta dichiarazione, appropriata documentazione che certifichi lo stato dell'immobile a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in questione.

3. Entro novanta giorni dalla data inizio dello stato di inagibilità o di inabitabilità, il contribuente deve presentare dichiarazione di variazione IMU attestante la predetta

condizione. Tale dichiarazione ha valore per i successivi periodi di imposta, a condizione che non intervengano mutazioni in merito al sopraindicato stato.

4. La dichiarazione prevista al punto 3 deve essere, inoltre, presentata, nel caso in cui non sussistessero più le previste condizioni di inagibilità o di inabitabilità di cui ai punti precedenti del presente articolo.

Art. 7

Fabbricati abusivi

1. Sono soggetti all'imposta i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia.

Art. 8

Valore minimo delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili, ai fini dell'applicazione dell'I.M.U. è quello venale in comune commercio.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale, vengono determinati periodicamente valori delle aree avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato.
3. L'ufficio non procede ad accertamento del maggior valore ai fini IMU qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito ai sensi del precedente comma 2, né compete alcun rimborso nel caso sia stata versata l'imposta in base ad un valore dichiarato superiore.

Art. 9

Versamenti effettuati da contitolari.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati cumulativamente da uno dei contitolari, anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata totalmente assolta, per l'anno di riferimento e con l'applicazione delle diverse aliquote corrispondenti alle singole posizioni fiscali.

Art. 10
Controllo e verifica

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13, comma 11, della L. n. 214/2011, è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'IMU, ivi compresa la quota spettante allo Stato.
2. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r nei tempi e modi previsti dai commi 161 e 162 dell'art. 1, L. 27/12/2006 n. 296.
3. L'importo minimo per il pagamento di somme dovute a seguito di provvedimenti di accertamento è stabilito in euro 30,00 (trenta).

Art. 11
Dichiarazione e variazioni ai fini IMU

1. La dichiarazione e le variazioni IMU devono essere presentate dai soggetti passivi dell'imposta con le modalità approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. E' comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione nonché all'aggiornamento della propria posizione contributiva.

Art. 12
Rimborsi ed Importi minimi

1. I provvedimenti di rimborso dell'imposta a qualunque titolo versata e non dovuta vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 dell'art. 1, L. 27/12/2006 n. 296.
2. I versamenti dell'imposta non sono dovuti per importi fino ad euro 12,00. Tale importo va considerato come imposta globalmente dovuta dal singolo contribuente per anno solare.

Art. 13
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta Municipale sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale propria (IMU) e, segnatamente, il richiamato art. 13 della Legge n. 214/2011 in materia di applicazione sperimentale dell'IMU e le disposizioni, ove compatibili, degli artt. 8 e seguenti del D. Lgs. n. 23/2011, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.